

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sul disegno di legge**

A.S. n. 763, 753 e 880-A

"Modifiche alla legge 13
luglio 2015, n. 107, in
materia di ambiti territoriali e
chiamata diretta dei docenti"

luglio 2019
n. 152



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sul disegno di legge**

A.S. n. 763, 753 e 880-A

"Modifiche alla legge 13
luglio 2015, n. 107, in materia
di ambiti territoriali e
chiamata diretta dei docenti"

luglio 2019
n. 152

a cura di: Rosella Di Cesare

INDICE

| | |
|--|----|
| PREMESSA | 7 |
| CONTENUTO | 9 |
| TESTO A FRONTE TRA LA LEGGE N. 107 DEL 2015 E IL DISEGNO DI LEGGE N. 763, 753 E 880-A | 17 |

PREMESSA

I disegni di legge nn. 753 (d'iniziativa del sen. Pittoni ed altri) e 763 (d'iniziativa della sen. Granato e altri) sono stati assegnati **in sede redigente** alla 7^a Commissione, che ne ha iniziato l'esame in data 23 ottobre 2018. Il 13 novembre 2018 è stato abbinato anche l'esame in sede redigente del disegno di legge n. 880 (d'iniziativa della sen. De Petris ed altri).

Tra il 26 e il 29 novembre 2018 sono state svolte le seguenti audizioni informali: CISL, FLC-CGIL, GILDA, SNALS-CONFSAL, UIL Scuola, UNICOBAS, DiSAL, ANDiS, ANP, AND, FISH, Per la Scuola della Repubblica.

Il 13 novembre 2018 è stato assunto il disegno di legge n. 763 quale **testo base** per il seguito della discussione; la Commissione ha concluso l'esame il 4 luglio 2019 **approvando modifiche al testo base n. 763**.

CONTENUTO

Il disegno di legge n. 763, 753 e 880-A, modificato in sede redigente, è composto da un **solo articolo e novella la legge n. 107 del 2015** (cosiddetta "Buona scuola") in ordine alle **modalità di assegnazione del personale docente** ai posti dell'organico dell'autonomia, modificando sia le funzioni attribuite al dirigente scolastico, sia le modalità di articolazione territoriale dei ruoli del personale docente.

Si fa presente che l'**organico dell'autonomia** è stato istituito dalla legge n. 107/2015, all'articolo 1, co. 5, 63, 64 e 68. Esso rappresenta l'organico complessivo della scuola ed è funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche secondo il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). L'organico dell'autonomia è costituito dai posti comuni, dai posti per il sostegno e dai posti per il potenziamento dell'offerta formativa, senza che ciò produca una distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento. Dall'anno scolastico 2016-2017 l'organico dell'autonomia è determinato ogni tre anni su base regionale. Peraltro, allo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia, è stata prevista la possibilità di costituire annualmente, con decreto interministeriale, un ulteriore contingente di posti (c.d. **organico di fatto**). Successivamente, si sono registrati interventi legislativi volti ad incrementare l'organico dell'autonomia attraverso il consolidamento di posti provenienti dall'organico di fatto.

Il **riparto** della dotazione organica tra le regioni è effettuato in base ai seguenti criteri:

- in base al numero delle classi, per i posti comuni;
- in base al numero degli alunni, per i posti di potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata;
- in base al numero degli alunni disabili per il potenziamento dei posti di sostegno.

Per il riparto si tiene anche conto:

- della presenza di aree montane o di piccole isole;
- di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio;
- di aree con forte dispersione scolastica;
- del fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale.

Il comma 1, lett. a), abroga i commi 18, 80, 81 e 82 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015. In dettaglio:

- il **co. 18** attribuisce al dirigente scolastico il compito di individuare il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, secondo le modalità di cui ai commi da 79 a 83. **L'abrogazione di questo comma elimina tale compito in capo al dirigente scolastico**, che invece mantiene altri compiti di gestione (co. nn. 78, 83, 84 85);

Dall'abrogazione del comma in esame, unitamente ai successivi 80, 81 e 82, e dalla sostituzione (come si vedrà *infra*) del comma 79 **deriva l'abolizione della chiamata per competenze, cd. chiamata diretta.**

Si ricorda che nell'[audizione programmatica davanti alla VII Commissione della Camera e alla 7^a Commissione del Senato dell'11 luglio 2018](#), il Ministro Bussetti aveva manifestato l'intenzione di eliminare l'istituto della chiamata diretta, ritenuto eccessivamente discrezionale. Esso è stato di fatto già superato, da ultimo, con il [contratto collettivo nazionale integrativo](#) stipulato il 26 giugno 2018 tra il MIUR e le organizzazioni sindacali, anche se in via derogatoria e solo per l'anno scolastico 2018-2019. In sede di contrattazione, è stato affermato che non era possibile "attivare le procedure di partecipazione e imparzialità nell'individuare requisiti professionali in base ai quali i dirigenti scolastici avrebbero potuto procedere garantendo la pubblicazione di eventuali criteri oggettivi prima della mobilità 2018-2019. E' stata quindi messa in atto una procedura semplificata basata essenzialmente sul punteggio conseguito.

- i co. da **80 a 82** dettagliano **la procedura della chiamata per competenze**, stabilendo che il dirigente scolastico formula una proposta di incarico coerente con il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). L'incarico dura tre anni, rinnovabile, e si basa sul curriculum, sulle esperienze e le competenze professionali (come dettagliato nelle [Indicazioni operative](#) dettate dal MIUR il 22 luglio 2016, su cui si veda *infra* il co. 1, lett. h)). Devono essere assicurate la trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati dal dirigente scolastico, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti mediante la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica. Al dirigente scolastico spetta la dichiarazione circa l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i docenti stessi. L'incarico si perfeziona con l'accettazione del docente; in caso di assenza di proposte, di non accettazione o di inerzia del dirigente scolastico, procede l'ufficio scolastico regionale. **Tale procedura viene conseguentemente abrogata.**

In realtà, come si è anticipato, in sede contrattuale tale procedura ha già subito modifiche. In un primo momento, con la stipula ad aprile 2017 del [contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017-2018](#), è stata introdotta la necessità di una deliberazione del collegio dei docenti, su proposta del dirigente scolastico, sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell'esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale, disponendo anche che i requisiti fossero individuati da ciascun dirigente scolastico in numero non superiore a sei tra quelli indicati nell'Allegato A. Successivamente, il [contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2018-2019](#) ha stabilito che l'Ufficio scolastico territoriale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti di ruolo provenienti dalle operazioni di mobilità e titolari su ambito, in ordine di graduatoria secondo il punteggio con cui si è conseguita la mobilità su ambito.

Il comma 1, lett. b), sostituisce l'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015 che attualmente stabilisce - a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017,

l'articolazione regionale dei ruoli del personale docente, per **ambito territoriale**, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. La definizione dell'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, è demandata agli Uffici scolastici regionali, sentiti le regioni e gli enti locali, tenendo conto della popolazione scolastica, della prossimità delle istituzioni scolastiche, delle caratteristiche del territorio.

Si segnala che le Regioni Puglia a Veneto avevano impugnato, tra l'altro, l'articolo 1, comma 66 della legge n. 107 del 2015, lamentando la violazione dei seguenti articoli della Costituzione:

- 117, comma terzo, in quanto disciplinerebbe profili organizzativi della rete scolastica che sarebbero di competenza concorrente delle Regioni e non sarebbe un principio fondamentale della materia;
- 97, per la possibile sovrapposizione tra gli ambiti individuati dalla Regione nel dimensionamento della rete scolastica e quelli individuati dalla norma impugnata;
- 118 e 120, perché la mera consultazione delle Regioni interessate sarebbe elusiva del principio di leale collaborazione.

La Corte costituzionale, con [sentenza n. 284/2016](#), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, benché, secondo la giurisprudenza della Corte stessa, "la distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolastiche autonome è compito del quale le Regioni non possono essere private" (sentenza n. 13 del 2004). Tuttavia, la disposizione in esame non riguarda la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, ma la ben diversa fattispecie della definizione degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente. Si tratta di personale statale e la relativa disciplina "rientra senza alcun dubbio nella competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione (organizzazione amministrativa dello Stato)" (sentenza n. 279/2005).

Del resto, la materia del provvedimento - attenendo principalmente alla disciplina del personale scolastico - appare riconducibile alla **competenza legislativa esclusiva statale** in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione. In proposito, si richiama infatti la [sentenza n. 76/2013](#) della Corte costituzionale. La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della regione Lombardia n. 7/2012 che disponeva in merito all'assunzione – seppure a tempo determinato – di personale docente alle dipendenze dello Stato. In particolare, secondo la Corte, "ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, trattandosi di norme che attengono alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato.

Con la modifica proposta dalla Commissione **vengono eliminati gli ambiti territoriali**, prevedendo che, **a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, i ruoli del personale docente sono regionali**, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

Si ricorda che secondo l'articolo 1, comma 796, della [L. 145/2018](#), a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di

mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale. Tale innovazione, che di fatto eliminava già gli ambiti territoriali, non era stata accompagnata però da una modifica esplicita delle norme vigenti relative agli ambiti territoriali, cosa prevista invece dal disegno di legge in esame.

Il comma 1, lett. c), sostituisce l'articolo 1, comma 68, primo periodo, della legge n. 107 del 2015, stabilendo che a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, con decreto del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, e non più tra gli ambiti territoriali. Resta ferma la possibilità di assegnazione ad attività di organizzazione, progettazione, coordinamento.

Il comma 1, lett. d), modifica l'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015 relativo alle reti tra scuole, finalizzate a:

- valorizzare le risorse professionali;
- gestire in comune funzioni e attività amministrative;
- realizzare progetti o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale da definire sulla base di accordi tra scuole, denominati accordi di rete.

In virtù delle modifiche apportate dal disegno di legge in esame, è possibile costituire reti tra istituzioni scolastiche e stipulare accordi di reti tra le diverse scuole ovunque collocate, **in quanto si elimina il riferimento all'appartenenza al medesimo ambito territoriale.**

Non viene modificato il co.71 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, che individua l'oggetto dei predetti accordi di rete.

Le reti di scuole sono state disciplinate dal [D.P.R. 275/1999](#) (art. 7), quali accordi aventi ad oggetto: attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali. La L. 107/2015 ha dunque riproposto le reti di scuole, riferite però allo stesso ambito territoriale.

Il MIUR ha emanato **linee guida** per la costituzione delle reti di scuole con nota 2151 del 7 giugno 2016. In base a tali linee guida, "le reti sono forme di aggregazioni di istituzioni scolastiche attorno ad un progetto condiviso [...] con cui le scuole potranno, come previsto dalla legge 107/2015, esercitare in comune una o più attività, rientranti nei rispettivi Piani dell'Offerta Formativa, allo scopo di accrescere la reciproca competenza innovativa scolastica." Le suddette linee guida hanno dunque fornito un modello di accordo per la **rete di ambito** e un modello di accordo per la **rete di scopo**, prevedendo una organizzazione delle reti a due livelli, ovvero due tipologie di rete:

- la rete di ambito, che riunisce stabilmente tutte le scuole statali, dell'ambito territoriale individuato dall'USR;
- le reti di scopo, che si costituiscono spontaneamente tra le scuole, anche oltre l'ambito di appartenenza, per il perseguimento di precisi scopi che trovano

riscontro nelle priorità individuate per il territorio dell'ambito o in più specifiche esigenze locali e/o nazionali.

Il comma 1, lett. e), sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 73, della legge n. 107 del 2015, secondo cui dall'anno scolastico 2016-2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali. Avendo abrogato il riferimento, nel corpo dell'intera legge n. 107 del 2015, agli ambiti territoriali, occorre dunque l'eliminazione anche di tale periodo. Ne consegue che la mobilità territoriale e professionale avverrà solo per scuole.

Gli articoli da 460 a 469 del d.lgs. n. [297/1994](#) disciplinano la mobilità territoriale (a domanda e d'ufficio) del personale direttivo e docente, mentre gli articoli da 470 a 474 del medesimo d.lgs. n. 297 disciplinano la mobilità professionale dei docenti, intesa come passaggi di cattedra e di ruolo, i cui aspetti di dettaglio, anche rispetto alla mobilità territoriale, sono demandati ad accordi tra il MIUR e le organizzazioni sindacali. In data 7 marzo 2018 è stato sottoscritto in via definitiva l'Accordo Ponte relativo alla mobilità del personale scolastico per l'anno scolastico 2018-19, che proroga il [CCNI relativo alla mobilità](#) del personale scolastico relativo all'anno scolastico 2017-2018. In base al CCNI, **la mobilità territoriale avviene per scuole e/o per ambiti territoriali**. Le disposizioni relative alla mobilità professionale si applicano ai docenti, che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova, siano in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.

Il 31 dicembre 2018 è stata siglata una ipotesi di [CCNI triennale sulla mobilità](#), con validità triennale, che copre gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022. **In questa occasione, è stato già stabilito che la mobilità si svolge solo per scuole.**

Il comma 1, lett. f), inserisce il comma 73-bis all'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, stabilendo che il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2018 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale.

Questa disposizione sana la situazione di coloro i quali sono stati assegnati agli ambiti territoriali a partire dall'anno scolastico 2016-2017 e sono destinatari di un incarico triennale, tenuto conto che, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale (articolo 1, comma 796, della legge n. 145 del 2018). **In tal modo, a tutti i docenti spetta la titolarità su scuola.**

Si segnala che il summenzionato CCNI triennale sulla mobilità, all'articolo 6, co.8, già stabilisce che "prima di eseguire la mobilità, i docenti con incarico triennale, ivi inclusi i docenti con incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2019, acquisiscono la titolarità sulla scuola di incarico. I docenti titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia".

Occorre valutare se il nuovo comma 73-bis sia esaustivo nel disciplinare tutte le ipotesi di passaggio dalla titolarità su ambito a quella su scuola, considerato che

il citato CCNI triennale sulla mobilità prevede anche il caso di docenti titolari su ambito ma privi di incarico triennale, i quali non possono acquisire la titolarità sulla scuola e quindi sono assegnati sulla provincia.

Il comma 1, lett. g), sostituisce il comma 74 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, eliminando il riferimento agli ambiti territoriali in ordine alle modalità con cui questi ultimi e le reti di scuole venivano definiti. A seguito delle modifiche apportate, si prevede quindi che siano solo le reti di scuole (e non più anche gli ambiti territoriali) ad essere definite nel rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lett. h), sostituisce il comma 79 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, sottraendo al dirigente scolastico il compito di proporre incarichi ai docenti nel quadro della "chiamata per competenze". Attualmente, il co. 79 dispone che dall'anno scolastico 2016-2017 il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente su posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati purchè posseggano titoli validi, percorsi formativi e competenze coerenti e sempre che non vi siano, nell'ambito territoriale, docenti abilitati in quelle classi di concorso. Tale comma disciplina la cosiddetta **chiamata per competenze**, sulle quali il MIUR ha emanato apposite [Indicazioni operative](#) il 22 luglio 2016, individuando dei criteri guida per i dirigenti scolastici.

Tra i criteri sono menzionati:

- le esperienze (aver lavorato in contesti scolastici diversi, aver utilizzato didattiche innovative e laboratoriali, aver ricoperto ruoli organizzativi, aver curato particolari progetti interni alla scuola o in collaborazione con le altre agenzie del territorio sono alcuni degli elementi che possono consentire di identificare i profili più adeguati ai Piani Triennali delle istituzioni scolastiche), elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato A alle Indicazioni operative;
- la formazione (le attività formative, inserite a titolo esemplificativo nell'Allegato A, sono quelle svolte per una durata di almeno 40 ore e realizzate da Università, Enti accreditati dal Miur e dalle Istituzioni scolastiche nell'ambito di piani regionali e nazionali), che si affiancano ai titoli posseduti.

In virtù delle modifiche apportate, dall'anno scolastico 2019-2020 per la copertura dei posti **i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno**, vacanti e disponibili, per assicurare il regolare avvio delle lezioni. Resta ferma la previsione per il dirigente scolastico di utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati purché posseggano titoli validi, percorsi formativi e competenze coerenti e sempre che non vi siano, docenti abilitati in quelle classi di concorso (**si elimina il riferimento all'ambito territoriale**).

Il comma 1, lett. i), modifica il comma 109, lett. a), terzo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, sulle modalità di accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale, relative alle assunzioni mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale. In sintesi, per quanto concerne le modifiche alla lett. a), si prevede che i docenti collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami siano assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli regionali - in base alle novelle apportate al co.66 - (suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto) ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, nella regione per cui hanno concorso. Rispetto alla normativa vigente, **si elimina il riferimento alla proposta di incarico triennale e alla preferenza per l'ambito territoriale di assunzione. Viene meno quindi il riferimento all'ambito territoriale e alla proposta di incarico relativa al meccanismo della chiamata per competenze.**

Il comma 1, lett. l), modifica il comma 109, lett. c), dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, sulle modalità di accesso ai ruoli a tempo indeterminato con particolare riferimento alle assunzioni mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento - GAE. In merito alle modifiche apportate alla lett. c), si stabilisce che i docenti iscritti nelle GAE sono assunti nei ruoli regionali - in base alle novelle apportate al co.66 - (suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto) ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per la scuola ricompresa tra quelle della provincia in cui sono iscritti. Anche in questo caso, rispetto alla normativa vigente, **si elimina il riferimento alla proposta di incarico triennale e alla preferenza per l'ambito territoriale di assunzione.**

**TESTO A FRONTE TRA LA LEGGE N. 107 DEL 2015
E IL DISEGNO DI LEGGE N. 763, 753 E 880-A**

| LEGGE N. 107 DEL 2015 | DDL 763, 753 e 880-A |
|---|---|
| 18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83. | <i>Soppresso.</i> |
| 66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali , suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando: <ul style="list-style-type: none"> a) la popolazione scolastica; b) la prossimità delle istituzioni scolastiche; c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto. | 66. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. |
| 67. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 66 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. | <i>Identico</i> |
| 68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è | 68. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 , con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è |

| <p>LEGGE N. 107 DEL 2015</p> | <p>DDL 763, 753 e 880-A</p> |
|---|---|
| <p>ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201.</p> | <p>ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, ferma restando la possibile assegnazione alle attività di cui al secondo periodo, nel limite massimo del terzo periodo. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201.</p> |
| <p>69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo</p> | <p><i>Identico.</i></p> |

| LEGGE N. 107 DEL 2015 | DDL 763, 753 e 880-A |
|--|---|
| <p>2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> | |
| <p>70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete».</p> | <p>70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche, definiti «accordi di rete».</p> |
| <p>71. Gli accordi di rete individuano:</p> | <p><i>Identico.</i></p> |

| LEGGE N. 107 DEL 2015 | DDL 763, 753 e 880-A |
|---|---|
| <p>a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;</p> <p>b) i piani di formazione del personale scolastico;</p> <p>c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;</p> <p>d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.</p> | |
| <p>72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.</p> | <p><i>Identico</i></p> |
| <p>73. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al</p> | <p>73. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al</p> |

| LEGGE N. 107 DEL 2015 | DDL 763, 753 e 880-A |
|--|--|
| <p>personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'<i>articolo 399</i> del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.</p> | <p>personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'<i>articolo 399</i> del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali.</p> |
| | <p>73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2018 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale.</p> |
| <p>74. Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> | <p>74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> |
| <p>75. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-bis,</p> | <p><i>Identico.</i></p> |

| LEGGE N. 107 DEL 2015 | DDL 763, 753 e 880-A |
|--|-----------------------------|
| <p>del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> | |
| <p>76. Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli-Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale.</p> | <p><i>Identico.</i></p> |
| <p>77. Restano salve le diverse determinazioni che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.</p> | <p><i>Identico.</i></p> |
| <p>78. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle</p> | <p><i>Identico.</i></p> |

| LEGGE N. 107 DEL 2015 | DDL 763, 753 e 880-A |
|---|--|
| <p>risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.</p> | |
| <p>79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito</p> | <p>79. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso.</p> |

| <p>LEGGE N. 107 DEL 2015</p> | <p>DDL 763, 753 e 880-A</p> |
|--|--|
| <p>territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.</p> | |
| <p>80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.</p> | <p><i>Soppresso</i></p> |
| <p>81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.</p> | <p><i>Soppresso</i></p> |
| <p>82. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.</p> | <p><i>Soppresso</i></p> |
| <p>109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della</p> | <p>109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della</p> |

| LEGGE N. 107 DEL 2015 | DDL 763, 753 e 880-A |
|---|---|
| <p>legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità:</p> <p>a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito;</p> <p>b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per i posti di sostegno; a tal fine, in conformità con quanto previsto dall'articolo 400 del testo</p> | <p>legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità:</p> <p>a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito;</p> <p>b) identica;</p> |

| <p style="text-align: center;">LEGGE N. 107 DEL 2015</p> | <p style="text-align: center;">DDL 763, 753 e 880-A</p> |
|--|---|
| <p>unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli dà luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata per ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui alla lettera a) non possono essere predisposti elenchi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno;</p> <p>c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale esaurimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad</p> | <p>c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale esaurimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione ricompresa fra quelle della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-</p> |

| LEGGE N. 107 DEL 2015 | DDL 763, 753 e 880-A |
|---|---|
| esaurimento, l'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. | legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. |